

**Deliberazione della Giunta regionale
8 giugno 2020, n. 688**

*POR Marche FSE 2014/2020.- P.I. 8.1 R.A.
8.5.- Linee di indirizzo per l'attivazione di un
intervento finalizzato alla concessione di
assegni di ricerca alle Università.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di attivare un intervento finalizzato alla concessione di assegni per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, prioritariamente rivolto all'area del cratere sismico delimitato a

seguito degli eventi del 2016;

2. Di adottare le linee di indirizzo per l'attuazione dell'intervento indicato al punto precedente così come riportate nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come All. A "Linee di indirizzo per l'attivazione di un intervento finalizzato alla concessione di assegni di ricerca alle Università";
3. Di stabilire che l'intervento di cui trattasi si sostanzia nella concessione di n. 16 assegni di ricerca per un importo massimo di 50.000,00 euro ciascuno per progetti biennali, per un investimento complessivo di 800.000,00 euro, a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020- P.I. 8.1 R.A. 8.5. ;
4. Di disporre che l'onere di cui al presente atto, pari a 800.000,00 euro, trova la necessaria copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sulle risorse presenti nel bilancio di previsione 2020/2022, come indicato nel seguente prospetto:

Capitolo	Disponibilità finanziarie (€)			Fonte finanziaria
	Annualità 2020	Annualità 2021	Annualità 2022	
2040410003	80.000,00	160.000,00	160.000,00	Quota UE (50%)
2040410004	56.000,00	112.000,00	112.000,00	Quota Stato (35%)
2040410005	24.000,00	48.000,00	48.000,00	Quota Regione (15%)
	160.000,00	320.000,00	320.000,00	
	800.000,00			

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

Linee di indirizzo per l'attivazione di un intervento finalizzato alla concessione di assegni di ricerca alle Università.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

La finalità del presente intervento è quella di concedere, a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1- R.A. 8.5, il sostegno finanziario a progetti di ricerca, attraverso assegni di ricerca previsti dalla L. 240/2020, art. 22, al fine di contribuire al rafforzamento delle potenzialità scientifiche del territorio regionale, ampliando le competenze di soggetti laureati, inoccupati/disoccupati, secondo la normativa vigente.

L'intendimento è anche quello di sostenere la rivitalizzazione delle aree del cratere, come delimitate a seguito dei sismi del 2016, attraverso un'azione attrattiva verso questi territori, di docenti e ricercatori.

A differenza di quanto previsto con il Progetto EUREKA e i Dottorati innovativi a indirizzo industriale, con questa tipologia di intervento si intende privilegiare la ricerca di base, che può offrire spunti e stimoli per ulteriori ricerche con ricadute applicative di medio-lungo periodo.

La ricerca di base rivela il suo valore specie in momenti come quelli che stiamo vivendo, caratterizzati dagli effetti della pandemia da COVID-19, per il superamento della quale, la ricerca, indagando ambiti ampi e diversificati, può sicuramente essere il principale elemento strategico.

Articolo 2 (Temi di ricerca)

I progetti ammessi alle provvidenze di cui al presente intervento, dovranno sviluppare una ricerca che possa contribuire a ridare impulso al tessuto sociale e imprenditoriale del territorio regionale ora colpito dall'emergenza epidemiologica dal Covid-19 e precedentemente dal sisma del 2016.

Il settore di ricerca è, dunque, libero e potrà riguardare la chimica, la farmacologia, la clinica medica, la fisica, l'economia, la sociologia, l'informatica; nel caso di progetti di ricerca relativi al Covid-19, l'ambito di indagine dovrà riguardare le possibili terapie, la prevenzione e le modalità di contenimento di questa e di altre, possibili patologie infettive, correlate alla globalizzazione, la messa a punto di un piano regionale di pandemia.

Il progetto, in ogni caso, dovrà illustrare l'impatto e gli effetti che le sue risultanze possono avere sulla crescita e riconversione del sistema socio-economico regionale.

Articolo 3 (Descrizione dell'intervento)

Il presente intervento prevede la concessione del finanziamento per n. 16 assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, art.22, per lo sviluppo di altrettanti progetti di ricerca, di durata biennale.

In considerazione dell'attenzione che si intende riservare alle aree del cratere, 10 assegni di ricerca saranno riservati agli Atenei che hanno sede legale nell'area del cratere sismico 2016, e 6 assegni di ricerca sono riservati agli Atenei che hanno un laboratorio scientifico o sede operativa nel territorio della regione Marche.

Il contributo regionale non potrà superare l'importo di 50.000,00 euro per ciascun assegnista.

Progetti di ricerca particolarmente complessi, potranno prevedere anche il coinvolgimento di due assegnisti, al fine di studiare in maniera più ampia e per aspetti diversificati, l'oggetto d'indagine prescelto.

I progetti di ricerca dovranno prendere avvio entro il 31/12/2020 e terminare entro il 31/12/2022.

I progetti da finanziare con assegni di ricerca potranno essere presentati dalle Università successivamente all'emanazione di specifico Avviso pubblico della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione, che conterrà in particolare termini e modalità per la presentazione delle domande. Tale Avviso dovrà prevedere due distinte graduatorie, rispettivamente dedicate ai progetti presentati dagli Atenei con sede legale nelle aree del cratere e, l'altra, a tutti gli Atenei come individuati dal successivo articolo 5.

Articolo 4 (Destinatari)

Destinatari degli assegni di ricerca di cui all'Avviso Pubblico, che sarà emanato dalle Università secondo la normativa vigente, sono laureati inoccupati o disoccupati secondo la normativa vigente, residenti o domiciliati nella regione Marche e che non abbiano compiuto 30 anni di età al momento della presentazione della domanda.

Articolo 5 (Soggetti proponenti)

Possono presentare la candidatura per l'intervento di cui trattasi le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università") con sede operativa e/o laboratori scientifici, nel territorio regionale. Sono escluse tutte le Università Telematiche. Per concorrere alla graduatoria regionale dedicata ai 10 assegni di ricerca riservati alle aree del cratere sismico 2016, le Università dovranno avere la sede legale in tali aree.

I progetti potranno essere presentati dagli Atenei anche con la partecipazione di altre Istituzioni pubbliche di ricerca, con sede operativa nelle Marche.

Articolo 6 (Risorse finanziarie)

Il presente intervento prevede uno stanziamento complessivo pari a 800.000,00 euro, derivanti dal POR Marche FSE 2014/2020- Asse 1- P.I. 8.1-R.A. 8.5.

Articolo 7 (Obblighi delle Università)

Le Università si impegnano a:

- avviare i progetti di ricerca entro il 31 dicembre 2020 e concluderli entro il 31 dicembre 2022;
- predisporre e curare lo sviluppo del progetto;
- mettere a disposizione le strutture di Ateneo, le attrezzature ed i materiali per sviluppare il progetto di ricerca, presenti sul territorio regionale;
- curare l'implementazione della banca dati SIFORM2, sistema informativo per la gestione delle operazioni attuate nell'ambito del POR Marche FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni di riferimento;
- assumere la responsabilità della gestione amministrativa (giuridica ed economica) degli assegni di ricerca.

Articolo 8
(Requisiti essenziali del progetto di ricerca)

I progetti ammissibili alle provvidenze di cui al presente atto, dovranno rispondere ai seguenti requisiti essenziali:

- coinvolgere destinatari rispondenti alle caratteristiche indicate al precedente articolo 4;
- risultare finalizzati agli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3;
- illustrare in maniera dettagliata il coinvolgimento didattico e scientifico dell'Università interessata di cui al precedente articolo 5.